



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio di Enna

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 20 DEL 16/12/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di C. C. n. 34 del 10/12/2020 avente per oggetto il
"Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di creditori diversi in esecuzione del procedimento
esecutivo n. 524/2015 R.G.E."

Ricevuta il 10/12/2020, a mezzo P.E.C., la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale di cui all'oggetto e giorno 15 l'integrazione documentale richiesta;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visti Gli atti del procedimento esecutivo n. 524/15 R.G.ES del Tribunale di Enna avente ad oggetto assegnazione somme, procedimento impugnato ma provvisoriamente esecutivo;

Considerato che dal medesimo, salvo che non venga accolta la sospensiva richiesta o non venga annullato, risulta provvisoriamente accertata l'esistenza del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta procedura del tribunale di Enna e, riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, letta), per complessive euro 10.032,36, come da seguente dettaglio:

- € 6.202,00 in favore del creditore procedente dell'Avvocato Antonino Benintende (Codice Fiscale BNNNNN 57P30E536L) con studio in Leonforte via D'Annunzio n. 35;
- € 974,69 in favore dell'Avvocato Antonino Benintende per spese processuali del procedimento esecutivo in oggetto;
- € 430,95 in favore del signor Giuliano Antonino elettivamente domiciliato in Barrafranca Piazza Regina Margherita n 38 presso lo studio dell'Avvocato Floriana Similia che lo rappresenta e difende a totale soddisfazione del suo credito oltre spese processuali nella misura di €. 299,00, interamente per spese processuali del procedimento esecutivo in oggetto;

- € 1.761,14 all' AUTOOFFICINA " Varvuzza" di Francesca Varvuzza Snc, oltre €. 364,78 per spese processuali comprese spese generali e CPA;

Atteso che:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso, con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio (Delibere n. 2/2005 Corte dei Conti per la Regione Sicilia);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le misure ritenute idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti (Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Lombardia – Delibera n. 401/2012), ma il Comune di Assoro è rimasto inerte prima non costituendosi in giudizio e, successivamente, non appellando la sentenza di "prime cure" senza che ad oggi se ne conoscano le motivazioni;
- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12/2007/QM sottolinea l'assenza di margine di discrezionalità nel caso di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna (essendo provvedimento giudiziale caratterizzato dall'imperatività), in quanto con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio si esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia – Delibera n. 6/2005);
- in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, T.U.E.L., rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria. Per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è dunque richiesta la delibera consiliare/commissariale con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti *de quibus* vengono ricondotti a sistema (cfr. *ex multis* Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore proponente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore finanziario;

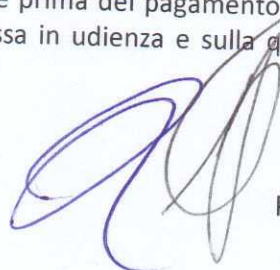
Visto l'art.239 il primo comma lett. b) n.6 del T.U.E.L. il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visto lo Statuto dell'Ente ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Esprime

in relazione alla propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, **Parere favorevole** in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto "*Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di creditori diversi in esecuzione del procedimento esecutivo n. 524/2015 R.G.E.*", nell'intesa che prima del pagamento l'Ente verifichi l'esito dell'istanza di sospensione dell'ordinanza che è stata discussa in udienza e sulla quale il Giudice si è riservato di decidere.



Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. SALVATORE VIGNIGNI – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO PARISI – COMPONENTE

RAG. MASSIMO PANTALEO – COMPONENTE